

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1713/2002 della Commissione, del 27 settembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 1714/2002 della Commissione, del 27 settembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1500/2001 e che porta a 171 590 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese 3
- Regolamento (CE) n. 1715/2002 della Commissione, del 27 settembre 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 1716/2002 della Commissione, del 27 settembre 2002, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Francia** 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 1717/2002 della Commissione, del 27 settembre 2002, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Svezia** 12
- ★ **Regolamento (CE) n. 1718/2002 della Commissione, del 27 settembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 541/2002 relativo all'apertura di contingenti tariffari applicabili all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Svizzera e del Liechtenstein** 13
- Regolamento (CE) n. 1719/2002 della Commissione, del 27 settembre 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 105ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 15
- Regolamento (CE) n. 1720/2002 della Commissione, del 27 settembre 2002, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 58ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999 17
- Regolamento (CE) n. 1721/2002 della Commissione, del 27 settembre 2002, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 277ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90 18

2

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

| | |
|--|----|
| Regolamento (CE) n. 1722/2002 della Commissione, del 27 settembre 2002, relativo al rilascio, il 30 settembre 2002, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine nell'ambito di contingenti tariffari GATT-OMC non specificamente attribuiti per paese, per il quarto trimestre 2002 | 19 |
| Regolamento (CE) n. 1723/2002 della Commissione, del 27 settembre 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2002 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli | 20 |
| Regolamento (CE) n. 1724/2002 della Commissione, del 27 settembre 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2002 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002 | 22 |
| Regolamento (CE) n. 1725/2002 della Commissione, del 27 settembre 2002, che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle carni suine disponibile nel corso del primo trimestre 2003 nel quadro del regime previsto dagli accordi sul libero scambio conclusi tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra | 24 |
| Regolamento (CE) n. 1726/2002 della Commissione, del 27 settembre 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2002 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania | 26 |
| Regolamento (CE) n. 1727/2002 della Commissione, del 27 settembre 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2002 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia | 28 |
| Regolamento (CE) n. 1728/2002 della Commissione, del 27 settembre 2002, che rettifica il regolamento (CE) n. 1706/2002 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari | 30 |

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2002/768/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 27 settembre 2002, che modifica la decisione 2002/69/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 3603]**

31

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 1052/2002 della Commissione, del 17 giugno 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1520/2000 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo (GU L 160 del 18.6.2002)**

34

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1713/2002 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2002
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2002.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 settembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

| Codice NC | Codice paesi terzi ⁽¹⁾ | Valore forfettario all'importazione |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 0702 00 00 | 052 | 78,8 |
| | 060 | 99,4 |
| | 096 | 36,1 |
| | 999 | 71,4 |
| 0707 00 05 | 052 | 101,8 |
| | 220 | 143,3 |
| | 999 | 122,6 |
| 0709 90 70 | 052 | 78,8 |
| | 999 | 78,8 |
| 0805 50 10 | 052 | 71,7 |
| | 388 | 58,9 |
| | 524 | 55,3 |
| | 528 | 54,2 |
| | 999 | 60,0 |
| 0806 10 10 | 052 | 97,8 |
| | 064 | 105,0 |
| | 400 | 204,6 |
| | 999 | 135,8 |
| | 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 | 388 |
| 400 | | 59,1 |
| 512 | | 100,7 |
| 720 | | 72,5 |
| 800 | | 235,4 |
| 804 | | 77,9 |
| 999 | | 105,0 |
| 0808 20 50 | | 052 |
| | 388 | 69,1 |
| | 999 | 87,4 |
| 0809 30 10, 0809 30 90 | 052 | 123,1 |
| | 999 | 123,1 |
| 0809 40 05 | 052 | 115,5 |
| | 060 | 124,6 |
| | 066 | 156,8 |
| | 624 | 108,8 |
| | 999 | 126,4 |

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1714/2002 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 1500/2001 e che porta a 171 590 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1500/2001 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 884/2002 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 129 995 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese. La Finlandia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 41 595 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione. È opportuno portare a 171 590 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese.
- (3) Tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati. Occorre

quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1500/2001.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1500/2001 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 171 590 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.
 2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 171 590 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»
- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 199 del 24.7.2001, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 26.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(in tonnellate)

| Località di magazzino | Quantitativi |
|-----------------------|--------------|
| Hämeenlinna | 20 996 |
| Joensuu | 2 267 |
| Kaipiainen | 2 157 |
| Kirkniemi | 6 863 |
| Kokemäki | 28 966 |
| Koria | 7 767 |
| Kotka | 1 321 |
| Kuopio | 2 034 |
| Loimaa | 26 187 |
| Mustio | 7 216 |
| Perniö | 4 866 |
| Seinäjoki | 423 |
| Turenki | 57 989 |
| Vainikkala | 2 538» |

REGOLAMENTO (CE) N. 1715/2002 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2002
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2000⁽⁴⁾, (CEE) n. 1964/82⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/2000⁽⁶⁾, e (CEE) n. 2388/84⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92⁽⁸⁾.
- (3) L'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato.
- (4) Data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione, da un lato, di bovini da macello di peso vivo superiore a 220 kg ma non superiore a 300 kg e, dall'altro, di bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg.
- (5) È inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato al codice NC 0202, di certe frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 1602 50 10.
- (6) Tenuto conto delle caratteristiche estremamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotti

0201 20 90 9700 e 0202 20 90 9100 utilizzate in materia di restituzioni, è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo.

- (7) Per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera. Nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri.
- (8) Per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo calcolato tenendo conto di quella concessa fino ad oggi agli esportatori.
- (9) Per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione, in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile.
- (10) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1007/2002⁽¹⁰⁾, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
- (11) Per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelle concesse per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti.
- (12) Per rafforzare il controllo dei prodotti di cui al codice NC 1602 50 è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83⁽¹²⁾.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 4 dell'8.1.1982, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 89 dell'11.4.2000, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48.

⁽⁶⁾ GU L 321 del 19.12.2000, pag. 35.

⁽⁷⁾ GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28.

⁽⁸⁾ GU L 370 del 19.12.1992, pag. 16.

⁽⁹⁾ GU L 366 del 26.12.1987, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 153 del 13.6.2002, pag. 8.

⁽¹¹⁾ GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

⁽¹²⁾ GU L 199 del 22.7.1983, pag. 12.

- (13) Per evitare abusi in sede di esportazione di taluni riproduttori di razza pura occorre differenziare la restituzione per le femmine in funzione della loro età.
- (14) Esistono possibilità di esportazione verso alcuni paesi terzi di giovenche diverse da quelle da macello, ma per evitare gli abusi è opportuno stabilire modalità di controllo che consentano di accertare che si tratta di animali d'età non superiore a 36 mesi.
- (15) Le condizioni previste all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1964/82 inducono a ridurre la restituzione particolare se la quantità di carni disossate destinate all'esportazione è inferiore al 95 % del peso della quantità complessiva dei pezzi ricavati dal disossamento, ma non inferiore all'85 % di detta quantità.
- (16) I negoziati relativi all'adozione di concessioni aggiuntive, condotti nell'ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e i paesi associati dell'Europa centrale o orientale, sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio di prodotti che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati del settore delle carni bovine. La soppressione delle restituzioni non può tuttavia dar luogo ad una restituzione differenziata per le esportazioni verso altri paesi.
- (17) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'elenco dei prodotti alla cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2002.

1999, i rispettivi importi e le destinazioni sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. I prodotti debbono soddisfare le condizioni relative al bollo sanitario previste rispettivamente:

- all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio ⁽¹⁾,
- all'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE del Consiglio ⁽²⁾,
- all'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE del Consiglio ⁽³⁾.

Articolo 2

La concessione della restituzione per il prodotto di cui al codice 0102 90 59 9000 della nomenclatura delle restituzioni e per le esportazioni verso il paese terzo 075 di cui all'allegato del presente regolamento è subordinata alla presentazione, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, dell'originale o di una copia del certificato veterinario firmato da un veterinario ufficiale, nel quale si attesti che trattasi effettivamente di giovenche d'età inferiore a 36 mesi. Il certificato originale è restituito all'esportatore mentre la copia, certificata conforme dalle autorità doganali, è allegata alla domanda di pagamento della restituzione.

Articolo 3

Nel caso previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, l'importo della restituzione per i prodotti del codice NC 0201 30 00 9100 è ridotto di 14,00 EUR/100 kg.

Articolo 4

Il fatto che non venga fissata una restituzione all'esportazione per l'Estonia, la Lituania, la Lettonia e l'Ungheria non è considerato come una differenziazione della restituzione.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

⁽²⁾ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 27 settembre 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Ammontare delle restituzioni (7) |
|---------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|
| 0102 10 10 9120 | B00 | EUR/100 kg peso vivo | 53,00 |
| 0102 10 10 9130 | B02 | EUR/100 kg peso vivo | 15,50 |
| | B03 | EUR/100 kg peso vivo | 9,50 |
| | 039 | EUR/100 kg peso vivo | 5,00 |
| 0102 10 30 9120 | B00 | EUR/100 kg peso vivo | 53,00 |
| 0102 10 30 9130 | B02 | EUR/100 kg peso vivo | 15,50 |
| | B03 | EUR/100 kg peso vivo | 9,50 |
| | 039 | EUR/100 kg peso vivo | 5,00 |
| 0102 10 90 9120 | B00 | EUR/100 kg peso vivo | 53,00 |
| 0102 90 41 9100 | B02 | EUR/100 kg peso vivo | 41,00 |
| 0102 90 51 9000 | B02 | EUR/100 kg peso vivo | 15,50 |
| | B03 | EUR/100 kg peso vivo | 9,50 |
| | 039 | EUR/100 kg peso vivo | 5,00 |
| 0102 90 59 9000 | B02 | EUR/100 kg peso vivo | 15,50 |
| | B03 | EUR/100 kg peso vivo | 9,50 |
| | 039 | EUR/100 kg peso vivo | 5,00 |
| | 075 (9) | EUR/100 kg peso vivo | 53,00 |
| 0102 90 61 9000 | B02 | EUR/100 kg peso vivo | 15,50 |
| | B03 | EUR/100 kg peso vivo | 9,50 |
| | 039 | EUR/100 kg peso vivo | 5,00 |
| 0102 90 69 9000 | B02 | EUR/100 kg peso vivo | 15,50 |
| | B03 | EUR/100 kg peso vivo | 9,50 |
| | 039 | EUR/100 kg peso vivo | 5,00 |
| 0102 90 71 9000 | B02 | EUR/100 kg peso vivo | 41,00 |
| | B03 | EUR/100 kg peso vivo | 23,00 |
| | 039 | EUR/100 kg peso vivo | 14,00 |
| 0102 90 79 9000 | B02 | EUR/100 kg peso vivo | 41,00 |
| | B03 | EUR/100 kg peso vivo | 23,00 |
| | 039 | EUR/100 kg peso vivo | 14,00 |
| 0201 10 00 9110 (1) | B02 | EUR/100 kg peso netto | 71,50 |
| | B03 | EUR/100 kg peso netto | 43,00 |
| | 039 | EUR/100 kg peso netto | 23,50 |
| 0201 10 00 9120 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 33,50 |
| | B03 | EUR/100 kg peso netto | 10,00 |
| | 039 | EUR/100 kg peso netto | 11,50 |
| 0201 10 00 9130 (1) | B02 | EUR/100 kg peso netto | 97,00 |
| | B03 | EUR/100 kg peso netto | 56,50 |
| | 039 | EUR/100 kg peso netto | 33,50 |
| 0201 10 00 9140 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 46,00 |
| | B03 | EUR/100 kg peso netto | 14,00 |
| | 039 | EUR/100 kg peso netto | 16,00 |
| 0201 20 20 9110 (1) | B02 | EUR/100 kg peso netto | 97,00 |
| | B03 | EUR/100 kg peso netto | 56,50 |
| | 039 | EUR/100 kg peso netto | 33,50 |

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Ammontare delle restituzioni (7) |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 0201 20 20 9120 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 46,00 |
| | B03 | EUR/100 kg peso netto | 14,00 |
| | 039 | EUR/100 kg peso netto | 16,00 |
| 0201 20 30 9110 (1) | B02 | EUR/100 kg peso netto | 71,50 |
| | B03 | EUR/100 kg peso netto | 43,00 |
| | 039 | EUR/100 kg peso netto | 23,50 |
| 0201 20 30 9120 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 33,50 |
| | B03 | EUR/100 kg peso netto | 10,00 |
| | 039 | EUR/100 kg peso netto | 11,50 |
| 0201 20 50 9110 (1) | B02 | EUR/100 kg peso netto | 123,00 |
| | B03 | EUR/100 kg peso netto | 71,50 |
| | 039 | EUR/100 kg peso netto | 41,00 |
| 0201 20 50 9120 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 58,50 |
| | B03 | EUR/100 kg peso netto | 17,50 |
| | 039 | EUR/100 kg peso netto | 19,50 |
| 0201 20 50 9130 (1) | B02 | EUR/100 kg peso netto | 71,50 |
| | B03 | EUR/100 kg peso netto | 43,00 |
| | 039 | EUR/100 kg peso netto | 23,50 |
| 0201 20 50 9140 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 33,50 |
| | B03 | EUR/100 kg peso netto | 10,00 |
| | 039 | EUR/100 kg peso netto | 11,50 |
| 0201 20 90 9700 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 33,50 |
| | B03 | EUR/100 kg peso netto | 10,00 |
| | 039 | EUR/100 kg peso netto | 11,50 |
| 0201 30 00 9050 | 400 (3) | EUR/100 kg peso netto | 23,50 |
| | 404 (4) | EUR/100 kg peso netto | 23,50 |
| 0201 30 00 9060 (6) | B02 | EUR/100 kg peso netto | 46,00 |
| | B03 | EUR/100 kg peso netto | 13,00 |
| | 039 | EUR/100 kg peso netto | 15,00 |
| | 809, 822 | EUR/100 kg peso netto | 37,00 |
| 0201 30 00 9100 (2) (6) | B08, B09 | EUR/100 kg peso netto | 172,00 |
| | B03 | EUR/100 kg peso netto | 102,00 |
| | 039 | EUR/100 kg peso netto | 60,00 |
| | 809, 822 | EUR/100 kg peso netto | 152,50 |
| | 220 | EUR/100 kg peso netto | 205,00 |
| 0201 30 00 9120 (2) (6) | B08 | EUR/100 kg peso netto | 94,50 |
| | B09 | EUR/100 kg peso netto | 88,00 |
| | B03 | EUR/100 kg peso netto | 56,50 |
| | 039 | EUR/100 kg peso netto | 33,00 |
| | 809, 822 | EUR/100 kg peso netto | 83,50 |
| 220 | EUR/100 kg peso netto | 123,00 | |
| 0202 10 00 9100 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 33,50 |
| | B03 | EUR/100 kg peso netto | 10,00 |
| | 039 | EUR/100 kg peso netto | 11,50 |
| 0202 10 00 9900 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 46,00 |
| | B03 | EUR/100 kg peso netto | 14,00 |
| | 039 | EUR/100 kg peso netto | 16,00 |
| 0202 20 10 9000 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 46,00 |
| | B03 | EUR/100 kg peso netto | 14,00 |
| | 039 | EUR/100 kg peso netto | 16,00 |
| 0202 20 30 9000 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 33,50 |
| | B03 | EUR/100 kg peso netto | 10,00 |
| | 039 | EUR/100 kg peso netto | 11,50 |

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Ammontare delle restituzioni ⁽⁷⁾ |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 0202 20 50 9100 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 58,50 |
| | B03 | EUR/100 kg peso netto | 17,50 |
| | 039 | EUR/100 kg peso netto | 19,50 |
| 0202 20 50 9900 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 33,50 |
| | B03 | EUR/100 kg peso netto | 10,00 |
| | 039 | EUR/100 kg peso netto | 11,50 |
| 0202 20 90 9100 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 33,50 |
| | B03 | EUR/100 kg peso netto | 10,00 |
| | 039 | EUR/100 kg peso netto | 11,50 |
| 0202 30 90 9100 | 400 ⁽³⁾ | EUR/100 kg peso netto | 23,50 |
| | 404 ⁽⁴⁾ | EUR/100 kg peso netto | 23,50 |
| 0202 30 90 9200 ⁽⁶⁾ | B02 | EUR/100 kg peso netto | 46,00 |
| | B03 | EUR/100 kg peso netto | 13,00 |
| | 039 | EUR/100 kg peso netto | 15,00 |
| | 809, 822 | EUR/100 kg peso netto | 37,00 |
| 0206 10 95 9000 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 46,00 |
| | B03 | EUR/100 kg peso netto | 13,00 |
| | 039 | EUR/100 kg peso netto | 15,00 |
| | 809, 822 | EUR/100 kg peso netto | 37,00 |
| 0206 29 91 9000 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 46,00 |
| | B03 | EUR/100 kg peso netto | 13,00 |
| | 039 | EUR/100 kg peso netto | 15,00 |
| | 809, 822 | EUR/100 kg peso netto | 37,00 |
| 0210 20 90 9100 | 039 | EUR/100 kg peso netto | 23,00 |
| 1602 50 10 9170 ⁽⁸⁾ | B02 | EUR/100 kg peso netto | 22,50 |
| | B03 | EUR/100 kg peso netto | 15,00 |
| | 039 | EUR/100 kg peso netto | 17,50 |
| 1602 50 31 9125 ⁽⁵⁾ | B00 | EUR/100 kg peso netto | 88,50 |
| 1602 50 31 9325 ⁽⁵⁾ | B00 | EUR/100 kg peso netto | 79,00 |
| 1602 50 39 9125 ⁽⁵⁾ | B00 | EUR/100 kg peso netto | 88,50 |
| 1602 50 39 9325 ⁽⁵⁾ | B00 | EUR/100 kg peso netto | 79,00 |
| 1602 50 39 9425 ⁽⁵⁾ | B00 | EUR/100 kg peso netto | 30,00 |
| 1602 50 39 9525 ⁽⁵⁾ | B00 | EUR/100 kg peso netto | 30,00 |
| 1602 50 80 9535 ⁽⁸⁾ | B00 | EUR/100 kg peso netto | 17,50 |

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82, modificato.

⁽²⁾ La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82, modificato.

⁽³⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44), modificato.

⁽⁴⁾ Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione (GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18), modificato.

⁽⁵⁾ GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28.

⁽⁶⁾ Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39).

Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

⁽⁷⁾ In virtù dell'articolo 33, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 1254/1999 modificato, non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

⁽⁸⁾ La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80, modificato.

⁽⁹⁾ La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato.

I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

- B00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità) ad eccezione dell'Estonia, della Lituania, della Lettonia e dell'Ungheria.
- B02: B08, B09 e destinazione 220.
- B03: Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Isole Fær Øer, Andorra, Gibilterra, Città del Vaticano, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Romania, Bulgaria, Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Jugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, comuni di Livigno e Campione d'Italia, Isola di Helgoland, Groenlandia, Cipro, provviste e dotazioni di bordo (destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 [della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), quale modificato].
- B08: Malta, Turchia, Ucraina, Belarus, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong.
- B09: Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Repubblica sudafricana, Lesotho.
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 1716/2002 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2002**

relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2555/2001 del Consiglio, del 18 dicembre 2001, che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, prevede dei contingenti di sogliola per il 2002.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque della zona CIEM VIIfg (acque comunitarie) da parte di navi battenti bandiera

della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2002. La Francia ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 10 settembre 2002. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della zona CIEM VIIfg (acque comunitarie) eseguite da navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 2002.

La pesca della sogliola nelle acque della zona CIEM VIIfg (acque comunitarie), effettuata da navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 10 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 347 del 31.12.2001, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1717/2002 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2002**

relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2555/2001 del Consiglio, del 18 dicembre 2001, che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, prevede dei contingenti di sogliola per il 2002.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque della zona Skagerrak e Kattegat, CIEM IIIb, c e d (acque comunitarie) da parte di navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia

hanno esaurito il contingente assegnato per il 2002. La Svezia ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 14 settembre 2002. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della zona Skagerrak e Kattegat, CIEM IIIb, c e d (acque comunitarie) eseguite da navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Svezia per il 2002.

La pesca della sogliola nelle acque della zona Skagerrak e Kattegat, CIEM IIIb, c e d (acque comunitarie), effettuata da navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 14 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 347 del 31.12.2001, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1718/2002 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 541/2002 relativo all'apertura di contingenti tariffari applicabili all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Svizzera e del Liechtenstein

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 2000/239/CE del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte e la Confederazione elvetica dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2603/2001 della Commissione ⁽⁴⁾ ha aperto per i primi tre mesi del 2002 i contingenti annuali previsti al punto III, paragrafi 1 e 3, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte e la Confederazione elvetica dall'altra, concernente il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica (qui di seguito denominato «l'accordo»), approvato con il regolamento (CEE) n. 2840/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, che reca conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica, che ne stabilisce le disposizioni d'applicazione e che reca conclusione dell'accordo addizionale sulla validità per il principato di Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica del 22 luglio 1972 ⁽⁵⁾.
- (2) A seguito del riesame del Comitato misto le due parti si sono accordate sulla proroga di tali misure fino al 31 dicembre 2002. Il regolamento (CE) n. 541/2002 della Commissione ⁽⁶⁾ ha pertanto aperto i contingenti tariffari comunitari pro rata temporis dal 1° aprile al 31 dicembre 2002. Poiché l'accordo va interpretato come un'estensione su base annuale dei contingenti tariffari comunitari, è necessario modificare il regolamento (CE)

n. 541/2002 affinché i contingenti aperti dal regolamento (CE) n. 2603/2001 e non utilizzati siano ripresi nei contingenti tariffari comunitari aperti dal regolamento (CE) n. 541/2002. È inoltre necessario abrogare il regolamento (CE) 2603/2001.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 541/2002 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 1 è modificato come segue:
- a) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
- «1. I contingenti tariffari comunitari per le importazioni dei prodotti originari della Svizzera e del Liechtenstein che figurano nell'allegato sono aperti in esenzione di dazio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002.»
- b) È aggiunto il seguente paragrafo 3:
- «3. Le quantità di merci che hanno beneficiato dei contingenti tariffari previsti dal regolamento (CE) n. 2603/2001 devono essere dedotti dalle rispettive quantità indicate nell'allegato al presente regolamento.»
- 2) È inserito il seguente articolo 2 bis:
- «Articolo 2 bis:
- Il regolamento (CE) n. 2603/2001 è abrogato.»
- 3) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 52.

⁽⁵⁾ GU L 300 del 31.12.1972, pag. 188.

⁽⁶⁾ GU L 83 del 27.3.2002, pag. 24.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2002.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

Tabella 1

| Numero d'ordine | Codice NC | Descrizione | Volume (in tonnellate) | Aliquota dei dazi applicabili |
|-----------------|------------|--|------------------------|-------------------------------|
| 09.0911 | 1302 20 10 | Sostanze pectiche, pectinati e pectati allo stato secco | 660 | Esente |
| 09.0912 | 2101 11 11 | Estratti, essenze e concentrati con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 % | 2 040 | Esente |
| 09.0913 | 2101 20 20 | Estratti, essenze e concentrati a base di tè o di mate | 144 | Esente |
| 09.0914 | 2106 90 92 | Preparazioni alimentari/altre non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o di fecola | 1 020 | Esente |

Tabella 2

| Numero d'ordine | Codice NC | Descrizione | Volume (in litri) | Aliquota dei dazi applicabili entro i limiti del contingente | Dazi sulle quantità in eccesso al contingente |
|-----------------|--|---|-------------------|--|---|
| 09.0916 | 2202 10 00 ex 2202 90 10 (codice Taric 10) | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti Altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero | 90 750 000 | Esente | 9,1 %» |

**REGOLAMENTO (CE) N. 1719/2002 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2002**

**che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro
e per il burro concentrato per la 105ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente
di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il

burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 105ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 settembre 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 105ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

| Formula | | | A | | B | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Modo di utilizzazione | | | Con rivelatori | Senza rivelatori | Con rivelatori | Senza rivelatori |
| Prezzo minimo di vendita | Burro ≥ 82 % | Nello stato in cui si trova | — | — | — | — |
| | | Concentrato | — | — | — | — |
| Cauzione di trasformazione | | Nello stato in cui si trova | — | — | — | — |
| | | Concentrato | — | — | — | — |
| Importo massimo dell'aiuto | Burro ≥ 82 % | | 85 | 81 | — | 81 |
| | Burro < 82 % | | 83 | 79 | — | — |
| | Burro concentrato | | 105 | 101 | 105 | 101 |
| | Crema | | — | — | 36 | 34 |
| Cauzione di trasformazione | Burro | | 94 | — | — | — |
| | Burro concentrato | | 116 | — | 116 | — |
| | Crema | | — | — | 40 | — |

**REGOLAMENTO (CE) N. 1720/2002 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2002**

che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 58ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001 ⁽⁴⁾, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

- (2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la 58ª gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 24 settembre 2002, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 20.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1721/2002 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2002**

**che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 277^a gara particolare
effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

- (2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 277^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| — importo massimo dell'aiuto: | 105 EUR/100 kg, |
| — cauzione della destinazione: | 116 EUR/100 kg. |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1722/2002 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2002**

relativo al rilascio, il 30 settembre 2002, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine nell'ambito di contingenti tariffari GATT-OMC non specificamente attribuiti per paese, per il quarto trimestre 2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2467/98 in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 272/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1439/95 ha stabilito nel titolo II B le modalità d'applicazione per quanto riguarda le importazioni di prodotti dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204 nell'ambito di contingenti tariffari GATT/OMC non specificamente attribuiti per paese; in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1439/95, è opportuno determinare in quale misura si possa dar seguito alle domande di rilascio di titoli d'importazione presentate per il quarto trimestre 2002.
- (2) Se i quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati richiesti sono superiori ai quantitativi che possono essere importati in applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1439/95, è opportuno ridurre tali quantitativi secondo una percentuale unica in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, lettera b), di questo stesso regolamento.
- (3) Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono inferiori o uguali ai quantitativi previsti dal regolamento

(CE) n. 1439/95, tutte le domande di titoli possono essere accolte.

- (4) Sono state presentate domande in Francia per prodotti originari del Sud Africa e dalla Namibia e nel Regno Unito per prodotti originari di Dubay/EAU (Emirati arabi uniti),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Francia rilascia il 30 settembre 2002 i titoli d'importazione previsti nell'ambito del titolo II B del regolamento (CE) n. 1439/95 per i quali le domande sono state presentate tra il 1° e il 10 settembre 2002. Per i prodotti del codice NC 0204 originari del Suf Africa e della Namibia, i quantitativi richiesti sono attribuiti integralmente.

Articolo 2

Il Regno Unito rilascia il 30 settembre 2002 i titoli d'importazione previsti nell'ambito del titolo II B del regolamento (CE) n. 1439/95 per i quali le domande sono state presentate tra il 1° e il 10 settembre 2002. Per i prodotti del codice NC 0204 originari di Dubay/EAU, i quantitativi richiesti sono attribuiti integralmente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 41 del 10.2.2001, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1723/2002 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2002

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2002 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titoli di importazione presentate per il quarto trimestre 2002 sono inferiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi

a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.
2. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2002.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 156 del 23.6.1994, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

ALLEGATO

| Numero del gruppo | Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002 |
|----------------------|---|
| 1 | 100,00 |

**REGOLAMENTO (CE) N. 1724/2002 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2002**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2002 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1486/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari d'importazione del settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1006/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titoli di importazione presentate per il quarto trimestre 2002 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1486/95, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2003, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1486/95, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 58.

⁽²⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

ALLEGATO I

| Numero del gruppo | Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002 |
|-------------------|--|
| G2 | 100 |
| G3 | 100 |
| G4 | 100 |
| G5 | 100 |
| G6 | 100 |
| G7 | 100 |

ALLEGATO II

(in t)

| Gruppo | Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2003 |
|--------|--|
| G2 | 22 690,0 |
| G3 | 2 957,0 |
| G4 | 2 155,0 |
| G5 | 4 575,0 |
| G6 | 11 250,0 |
| G7 | 2 822,5 |

**REGOLAMENTO (CE) N. 1725/2002 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2002**

che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle carni suine disponibile nel corso del primo trimestre 2003 nel quadro del regime previsto dagli accordi sul libero scambio conclusi tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2305/95 della Commissione, del 29 settembre 1995, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia dall'altra ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1539/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

Per garantire la ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno aggiungere ai quantitativi disponibili per il periodo dal 1°

gennaio al 31 marzo 2003 i quantitativi riportati del periodo intercorrente tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2002.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2003, la quantità disponibile in virtù del regolamento (CE) n. 2305/95 è indicata in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 233 del 30.9.1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 233 del 30.8.2002, pag. 3.

ALLEGATO

(in t)

| Numero del gruppo | Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2003 |
|-------------------|--|
| 18 | 1 350,0 |
| L1 | 270,0 |
| 19 | 1 125,0 |
| 20 | 135,0 |
| 21 | 1 500,0 |
| 22 | 720,0 |
| E1 | 75,0 |

**REGOLAMENTO (CE) N. 1726/2002 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2002**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2002 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il quanto delle carni suine, del regime previsto dai regolamenti (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) n. 2851/2000 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titoli di importazione presentate per il quarto trimestre 2002 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.

- (3) È opportuno far presente agli operatori che i certificati possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
2. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2003 possono essere presentate, ai sensi de regolamento (CE) n. 1898/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.
3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2002.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58.

⁽²⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

ALLEGATO I

| Numero del gruppo | Percentuale di accettazione delle domande di certificati d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002 |
|-------------------|---|
| 1 | 100,0 |
| 2 | 92,8 |
| 3 | 100,0 |
| 4 | 100,0 |
| H1 | 100,0 |
| 7 | 100,0 |
| 8 | 100,0 |
| 9 | 100,0 |
| T1 | 100,0 |
| T2 | 100,0 |
| T3 | 100,0 |
| S1 | 100,0 |
| S2 | 100,0 |
| B1 | 100,0 |
| 15 | 100,0 |
| 16 | 100,0 |
| 17 | 100,0 |

ALLEGATO II

(in t)

| Gruppo | Quantitativo totale disponibile per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2003 |
|--------|---|
| 1 | 4 905,0 |
| 2 | 270,0 |
| 3 | 796,1 |
| 4 | 20 363,4 |
| H1 | 2 160,0 |
| 7 | 11 010,9 |
| 8 | 1 312,5 |
| 9 | 24 830,0 |
| T1 | 1 125,0 |
| T2 | 9 750,0 |
| T3 | 2 760,0 |
| S1 | 1 950,0 |
| S2 | 225,0 |
| B1 | 1 875,0 |
| 15 | 843,8 |
| 16 | 1 593,8 |
| 17 | 11 718,8 |

**REGOLAMENTO (CE) N. 1727/2002 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2002**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2002 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 571/97 della Commissione, del 26 marzo 1997, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dall'accordo interinale tra la Comunità, da una parte, e la Slovenia, dall'altra ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titolo di importazione presentate per il quarto trimestre 2002 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 571/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato in allegato.

2. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 85 del 27.3.1997, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

ALLEGATO

| Numero del gruppo | Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002 |
|-------------------|--|
| 23 | 100,00 |
| 24 | 100,00 |
| 25 | 100,00 |
| 26 | 100,00 |

**REGOLAMENTO (CE) N. 1728/2002 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2002**

**che rettifica il regolamento (CE) n. 1706/2002 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore
del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1706/2002 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato le restituzioni applicabili all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Da una verifica è emerso che l'allegato del suddetto regolamento non è conforme alle misure presentate per parere al comitato di gestione. È pertanto necessario rettificare il regolamento in esame.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1706/2002 l'importo relativo al codice del prodotto 0402 29 15 9300 è sostituito dal seguente:

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Importo della restituzione |
|-----------------|--------------|-----------------|----------------------------|
| 0402 29 15 9300 | L06 | EUR/kg | 0,9682 |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 259 del 27.9.2002, pag. 36.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2002

che modifica la decisione 2002/69/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina

[notificata con il numero C(2002) 3603]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/768/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2002/69/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/573/CE ⁽³⁾, è stata adottata in seguito alla constatazione, nel corso di un'ispezione comunitaria effettuata in Cina, di gravi carenze per quanto riguarda i regolamenti di polizia veterinaria e il sistema di controllo dei residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale e al rilevamento della presenza di residui nocivi, tra cui il cloramfenicolo, nei prodotti destinati al consumo umano o animale e che presentano un rischio per la salute dell'uomo e degli animali.

(2) La decisione 2002/69/CE doveva essere riesaminata sulla scorta delle informazioni fornite dalle competenti autorità cinesi, dei risultati delle misure rafforzate di sorveglianza e di analisi attuate dagli Stati membri sulle partite in arrivo prima del 14 marzo 2002 e, se del caso, sulla base dei risultati di una nuova ispezione condotta in loco da esperti della Comunità.

(3) Dati i risultati favorevoli delle analisi effettuate su determinati prodotti della pesca di alcune specie ittiche importati dalla Cina, appare opportuno interrompere l'attuazione di esami più severi su tali prodotti.

(4) Tuttavia, in considerazione dei risultati ancora sfavorevoli delle analisi condotte sugli involucri di origine animale importati dalla Cina, per il momento è necessario mantenere i controlli rafforzati per tali prodotti.

(5) Per evitare interruzioni in tali controlli rafforzati sugli involucri di origine animale, occorre mettere rapidamente in atto le misure in questione.

(6) La decisione 2002/69/CE dev'essere modificata conseguentemente.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/69/CE è modificata come segue:

1) nel testo dell'articolo 3 sono soppresse le parole «Fino al 30 settembre 2002»;

2) gli allegati I e II della decisione 2002/69/CE sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽²⁾ GUL 30 del 31.1.2002, pag. 50.

⁽³⁾ GUL 181 dell'11.7.2002, pag. 21.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate alle importazioni e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano senza indugio la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2002.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati ad essere importati nella Comunità

- Prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare e sbarcati direttamente sul territorio comunitario, esclusi tutti i crostacei (ad eccezione di quelli catturati nell'Oceano Atlantico, in seguito indicati).
- Crostacei interi catturati nell'Oceano Atlantico che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dal congelamento e dal condizionamento nel loro imballaggio finale in mare e sono stati sbarcati direttamente sul territorio comunitario.
- Gelatina.
- Pesci interi, pesci decapitati ed eviscerati e filetti di pesce delle seguenti specie catturate in mare:
 - Merluzzo dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*)
 - Merluzzo bianco (*Gadus spp.*)
 - Scorfani o sebasti (*Sebastes spp.*)
 - Melù (*Micromesistius poutassou*)
 - Ippoglossi (*Reinhardtius spp.*)
 - Eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*)
 - Aringa (*Clupea spp.*)
 - Limanda (*Limanda spp.*)
 - Cefalopodi (*Sepiidae, Sepiolidae, Loliginidae, Ommastrephidae; Octopodidae*)
 - Passera di mare (*Pleuronectes platessa*)
 - Salmone del Pacifico (*Oncorhynchus keta, O. kisutch, O. nerka, O. gorbuscha*).
- Filetti di salmone (*Salmo salar*)

ALLEGATO II

Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati ad essere importati nella Comunità subordinatamente ad un'analisi chimica effettuata in conformità dell'articolo 3

- Involucri di origine animale»

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1052/2002 della Commissione, del 17 giugno 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1520/2000 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 160 del 18 giugno 2002)

A pagina 17, prima frase, seconda riga:

anziché «1° agosto»,
si legga «1° giugno».
